



UNIONE MONTANA
"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"
Comuni di Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 25 DEL 19-12-2025

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART.20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 18:30 presso la sede dell'Unione Montana, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio dell'Unione in Seconda convocazione, seduta Pubblica, sessione Ordinaria, con l'intervento dei Signori:

Rigoni Roberto Stern	Assente
Finco Paolo	Presente
Rossetto Maurizio	Assente
Oro Bruno	Presente
Paterno Enzo	Assente
Alberti Melissa	Assente
Sambugaro Marinella	Assente
Pinaroli Andrea	Presente
Rossi Francesco	Assente
Corradin Antonella	Presente
Dalle Nogare Marco	Presente
Girardi Luca	Presente
Martello Luigi	Assente
Tessari Nicola	Presente
Magnabosco Elisabetta	Assente
Spagnolo Lucio	Presente
Capriz Federica	Assente
Slaviero Maria Loretta	Presente
Frison Marco	Presente
Cappellaro Giulio	Presente
Boscardin Ivo	Presente

PRESENTI 12 - ASSENTI 9

Assume la presidenza Finco Paolo in qualità di Presidente, assistito dal Vice Segretario Francavilla Chiara Irene. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione Montana procede all'esposizione della proposta posta all'ordine del giorno:

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione di Giunta n. 24 del 30.03.2015;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n.13 del 09.05.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra spa, fusione avvenuta in data 22.2.2016 con atto del Notaio Fietta Giuseppe di Bassano del Grappa n. 217176;
- la deliberazione di Consiglio n. 17 del 28.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 31 del 28.12.2018 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 4 del 31.01.2019 di rettifica alla deliberazione di Consiliare n. 31 del 28.12.2018;
- la deliberazione del Consiglio n. 19 del 28.12.2020 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 28 del 29.12.2021 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 26 del 21.12.2022 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 22 del 27.12.2023 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio n. 28 del 30.12.2024 di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che al 31.12.2024 l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni deteneva le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette:

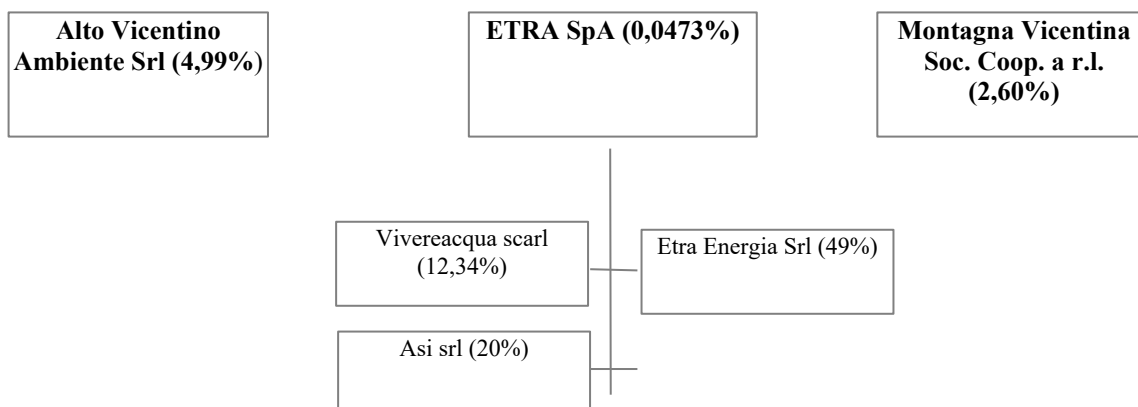
NOME PARTECIPATA	C. F.	% PARTECIPAZIONE
ETRA SPA	03278040245	0,0473%
ALTO VICENTINO AMBIENTE AVA srl	92000020245	4,99%
MONTAGNA VICENTINA SCARL	00946750247	2,60%

Partecipazioni indirette tramite ETRA SPA:

NOME PARTECIPATA	C. F.	% PARTECIPAZIONE
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%
ASI SRL	04038770287	20%

come da seguente rappresentazione grafica:

***Unione Montana Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni***



Preso atto che la quota di partecipazione in ETRA Spa risulta essere dello 0,0473% (titolarità di n. 30.260 azioni pari a 0,0473 del capitale sociale);

Preso atto che in riferimento alla data del 31.12.2024 Montagna Vicentina scarl era composta da n. 38 soci (di cui 30 pubblici e 8 privati) e quindi la quota di partecipazione risulta essere determinata nel 2,60%;

Atteso che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;

Considerato che al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto Legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:

- ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
- ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell’art. 20 TUSPP;

Dato atto che in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, con nota prot. n. 181886 del 27/11/2025 ETRA Spa ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate dalla stessa per l’anno 2024;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l’esercizio 2024 da parte di ETRA S.p.A. che si riporta di seguito:

Premesso che, ETRA detiene:

1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in ETRA ENERGIA SRL (di seguito, ETRA ENERGIA). La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;

2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE ASI SRL (di seguito, ASI). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell’acquisto, dello sviluppo,

della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;

3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in VIVERACQUA SCARL (di seguito, VIVERACQUA). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottino un piano di assetto delle loro partecipazioni;

2. il Consiglio di Amministrazione di ETRA, con delibera adottata in data 14.11.2024 valutava e prendeva atto della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni detenute da ETRA in tutte e le Tre Società Partecipate;

3. la delibera sub (2) veniva resa nota ai Comuni con comunicazione prot. n. 016866 del 27.11.2024, affinché gli stessi potessero recepire le informazioni fornite nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi Comuni, per l'appunto, sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutto ciò premesso e considerato, nel corso del 2025 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

(B) CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2026

Non si segnalano novità di rilievo, per quanto di interesse al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Continuano, infatti, a non sussistere i presupposti di cui al citato art. 20, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i Presupposti per la Razionalizzazione).

Per completezza di analisi, si rileva, che:

1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

2) per ASI non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

3) per VIVERACQUA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Acquisita, altresì, la scheda di rilevazione riferita ad Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;

Richiamato l'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016: "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";

Considerato che per quanto riguarda la partecipazione a MONTAGNA VICENTINA SCARL, la stessa società ha provveduto ad informare con propria nota del 04.04.2019 prot. n. 86/19, fra l'altro, che l'ANCI Veneto con circolare 1 del 02.01.2019 in merito alle modifiche apportate al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ha segnalato che *“i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER”*;

Ritenuto mantenere le attuali partecipazioni dell'Unione Montana in ETRA spa, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina scarl per le motivazioni già espresse con deliberazione di Consiglio n. 28 del 30.12.2024 che vengono confermate con la presente deliberazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto dell'Unione Montana;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso, con la seguente votazione resa ai sensi e nei modi di legge:

Presenti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto** che a seguito della ricognizione riferita al 31.12.2024 e di cui al presente atto sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nelle società ETRA SPA, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina Scarl;
- 2) Di mantenere** conseguentemente la partecipazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nelle società ETRA SPA, Alto Vicentino Ambiente srl e Montagna Vicentina Scarl;
- 3) Di prendere atto** della relazione sullo di attuazione del piano di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate per il tramite di Etra Spa come indicato in premessa;
- 4) Di prendere atto e approvare**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati, comunicati con nota prot. n. 181886 del 27/11/2025:

- 1) per ETRA ENERGIA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);

- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

2) per ASI non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

3) per VIVERACQUA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

5) Di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

Presenti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Finco Paolo



IL VICE SEGRETARIO
Francavilla Chiara Irene